



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. MOT3/4397/M350

Roma, 2 settembre 2005

Uffici provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri Loro sedi	Ai Direttori dei SIIT - Trasporti Loro sedi
Al Direttore del SIIT per il Lazio, Abruzzo e Sardegna Roma	Provincia autonoma di Bolzano Ripartizione traffico e trasporti Via Crispi, 8 Bolzano
Regione siciliana Assessorato turismo comunicazione e trasporti Dipartimento trasporti e comunicazioni Palermo	Provincia autonoma di Trento Servizio comunicazioni e trasporti Motorizzazione civile Lungadige S. Nicolò, 14 Trento
Ministero dell'Istruzione Dipartimento per i servizi nel territorio Direzione Generale per lo status dello studente Roma	Alle Commissioni mediche locali Loro Sedi
Al Ministero della Difesa Direzione Generale della Sanità Militare Roma	Ministero dell'interno Dipartimento pubblica sicurezza Roma
	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Viale Romania 45 00197 Roma

e, p.c.

UNASCA Piazza Marconi, 25 Roma	CONFEDERTAAI Via Laurentina, 569 Roma
--------------------------------------	---

Oggetto: Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Decreto legge 30 giugno 2005, convertito, con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2005 è stata pubblicata la legge 17 agosto 2005 n. 168 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante: “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”.

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni relative al rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, contenute negli articoli 5 e 5bis della legge in esame, la normativa ha introdotto alcune novità che rendono pertanto necessario riepilogare ed aggiornare le disposizioni già fornite in materia con le circolari MOT3/3616/M310 del 6 luglio 2005 e MOT3/3949/M310 del 21 luglio 2005, che devono ritenersi abrogate.

1. È stato fissato al 1 ottobre 2005 il termine di decorrenza dell’obbligo, per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

2. L’obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore età a partire dal 1 ottobre p.v. Tali soggetti, quindi, possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori a seguito di esame, con le modalità indicate al paragrafo 2 della circolare MOT3/4391-4374/M350 del 15 dicembre 2004.

3. Coloro che compiono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, possono ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazione, all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda corredata dai seguenti documenti:

- **attestazione di versamento** di € 29,24 su conto corrente n. 4028;
- **attestazione di versamento** di € 5,16 su conto corrente n. 9001;
- **certificato medico**, di data non anteriore a sei mesi che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A. La legge 168/2005 in esame prevede che fino al 1 gennaio 2008 la certificazione medica potrà essere rilasciata da un “*medico di medicina generale*” che deve attestare che il richiedente sia in possesso di “*condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore*”. Al riguardo, questa Amministrazione ha interessato il competente Ministero della salute, affinché lo stesso specifichi quali debbano intendersi le condizioni psicofisiche minime che un soggetto deve possedere per poter condurre ciclomotori, nonché quali siano i medici competenti a rilasciare la certificazione di idoneità. Nelle more che il Ministero della salute fornisca le suddette informazioni, codesti Uffici potranno accettare certificazioni rilasciate da medici che svolgono la loro attività sia in regime libero professionale sia nell’ambito di strutture pubbliche, che attestino che l’interessato sia in possesso di “*condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore*”;

- **attestato di frequenza** di specifico corso presso un’autoscuola. Detto corso verte sulle materie previste dall’art. 1 del D.M. 30 giugno 2003 ed ha durata di 12 ore, così suddivise: 4 ore da destinare alle norme di comportamento, 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione e 2 ore da destinare all’educazione al rispetto della legge. Non sono ammesse più di tre ore di assenza. Le autoscuole possono effettuare corsi cumulativi, sia per candidati maggiorenni che minorenni (questi ultimi, tuttavia, dovranno poi sostenere l’esame). La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell’allegato 1, del D.M. 30 giugno 2003. L’attestato di frequenza dovrà essere rilasciato, al termine del corso, conformemente al modello previsto all’allegato 1 della presente circolare. Non potrà essere rilasciato il suddetto attestato di frequenza a coloro che superano le tre ore di assenza.

4. La domanda da presentare all’Ufficio provinciale per ottenere il rilascio senza esame del suddetto documento può essere redatta anche utilizzando il modello 2112 MEC; in tal caso, in corrispondenza della casella “patente richiesta”, l’interessato dovrà scrivere la sigla “CIGC”.

5. L'istanza per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame può essere presentata solo da chi ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

6. L'obbligo di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per esame.

7. I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del certificato di cui all'oggetto anteriormente al 1 luglio 2005, ma che sostengono l'esame dopo tale data, devono produrre il certificato medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

8. Coloro che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1 luglio 2005, non devono produrre il certificato medico. Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1 luglio 2005 l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto il certificato medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati minorenni già prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono l'esame dopo tale data, e che quindi non erano a conoscenza dell'obbligo di produrre il certificato medico, potranno sostenere l'esame ma il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa presentazione del certificato medico.

9. Non sono obbligati a produrre l'attestazione di frequenza del corso i maggiorenni i cui certificati siano stati rilasciati senza esame, nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2005 ed il 22 agosto 2005; parimenti non hanno l'obbligo di produrre la suddetta attestazione i maggiorenni che hanno presentato all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il 22 agosto 2005, l'istanza di conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

10. Eventuali richieste di duplicato del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori devono essere corredate dal certificato di idoneità psicofisica.

11. I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale certificato devono restituirlo all'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida.

La legge 168/2005 ha introdotto anche altre importanti novità in materia:

a) possibilità di sottoporre a procedimento di revisione il titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 128 del codice della strada, limitatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici;

b) possibilità di sospendere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 129 del codice della strada, in caso di perdita temporanea dei requisiti psicofisici;

c) possibilità di revocare il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 130 del codice della strada, in caso di perdita definitiva dei requisiti psicofisici;

d) introduzione del principio della scadenza di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 126 del codice della strada. Il rinnovo di validità avviene secondo le scadenze previste per la patenti di guida della categoria A. Con successivo provvedimento saranno fornite disposizioni operative relative alla procedura di rinnovo dei certificati di idoneità

alla guida dei ciclomotori. Nelle more dell'emanazione di tali disposizioni, la data di scadenza di validità ed eventuali prescrizioni devono essere annotate manualmente sul certificato stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini

FF

AUTOSCUOLA _____

ATTESTATO DI FREQUENZA

Si attesta che il/la Sig_____ , nato/a
a _____, il _____, ha
frequentato, presso questa autoscuola, il corso di 12 ore previsto dall'art. 116, comma
1 ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il corso si è svolto dal giorno _____ al giorno _____.

Data

FIRMA

IL RESPONSABILE DELL'AUTOSCUOLA

